

IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICINALE
DI INFORMAZIONI COMMERCIALI

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 il
mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 5 il mm.
Cronaca L. 3 il mm. - Rivolgere all'ufficio di via S. Francesco 1 a Udine, tel. 9-59

ANNO XXIV - N. 4

UDINE, 23 GIUGNO 1945

Sped. in abb. postale II. gruppo

VITA NUOVA

Dopo 20 mesi di schiavitù nazifascista riprendiamo nuovamente in mano le redini di questo nostro modesto ma battagliero quindicinale economico che subito dopo l'effimera ricomparsa al potere del fascismo repubblicano, ci ha procurato dei seri provvedimenti a nostro carico unicamente perché, nel periodo successivo al 26 luglio 1943, ci siamo esposti apertamente salutandoci con fierezza al ritorno alla libertà anche nel campo economico « non più vincolato ad assurde formule di un corporativismo astruso ed inattuabile ».

Siamo stati colpiti dai repubblicani con la destituzione dalla Direzione e la conseguente cancellazione dall'albo dei giornalisti con la specifica qualifica di « antifascisti ».

sti e antitedeschi », qualifica che pochi mesi dopo doveva anche aggravare la nostra posizione allorché capitammo per altri motivi tra le grinfie delle « SS ».

Superate vittoriosamente le angosce nazifasciste ritorniamo al nostro posto di lavoro con la ferma fiducia di poter contribuire al risanamento economico del Friuli, affiancandoci forse più di prima, all'opera ricostruttrice delle attività produttive della nostra Provincia, cercando di potenziare al massimo « Il Commercio Friulano » che dovrà essere sempre, come è sempre stato, il portavoce degli interessi economici friulani, specie in quest'ora in cui tutte le classi più attive e vitali vedono l'aprirsi di un orizzonte nuovo non più limitato da strette imposte da legislatori incapaci ed asserviti ad un regime che è definitivamente scomparso.

LA DIREZIONE

LA "CARTA DI FILADELFIA"

I diritti fondamentali dei lavoratori fissati dai rappresentanti di 41 nazioni

Mentre il nazismo dava la caccia ai lavoratori di tutto il continente europeo e restaurava nuove forme di schiavitù, costringendo i deportati in Germania a durissime fatiche (la massa lavoratrice delle officine tedesche era formata per quattro quinti da stranieri) si riunivano a Filadelfia i delegati di 41 Nazioni alla conferenza dell'Ufficio internazionale del lavoro. Promossa da organi democratici di popoli liberi questa grande assemblea si è riunita per stabilire i compiti immediati che si impongono al mondo civile nel dopoguerra.

I principi fondamentali

La conferenza cominciò col riaffermare i principi fondamentali che dettero origine all'Ufficio internazionale del lavoro, vale a dire: 1) il lavoro è un dovere; 2) la libertà di parola e di associazione è essenziale per l'umano progresso; 3) la povertà, per quanto limitata, è pericolosa per la comune prosperità; 4) la lotta contro l'indigenza deve essere continuata, in ogni Paese con vigore, per mezzo di continui e concertati contatti internazionali nei quali i rappresentanti degli operai e quelli dei datori di lavoro, in condizioni di parità con i rappresentanti governativi, discutano liberamente e decidano democraticamente per il miglioramento del comune benessere.

Tutto il lavoro della conferenza si è concretato in quella che è stata chiamata « la Carta di Filadelfia », documento da essere incluso nei trattati di pace e quindi applicato.

Ecco i sette punti di interesse nazionale e internazionale proposti dalla delegazione degli Stati Uniti e approvati da tutti i rappresentanti presenti alla conferenza:

1) Possibilità di impiego per tutti quanti cercano lavoro, alle migliori condizioni, con provvidenze per la protezione della salute e dagli infortuni sul lavoro;

2) Ragionevole tenore di vita in modo da consentire un adeguato nutrimento e alloggio, con cure mediche ed educazione;

3) Stabilimento di un numero di ore di lavoro minimo per evitare lo sfruttamento del lavoratore, sia esso fisso o temporaneo, e limitazione degli alti salari pagati in alcuni impieghi;

4) Provvidenze per la salute dei bambini;

5) Provvidenze per un regolare sussidio per tutti gli ammalati, invalidi, vecchi e disoccupati involontari;

6) Effettivo riconoscimento dei diritti di associazione e di trattative collettive;

7) Provvidenze per facilitazioni da concedere agli apprendisti e lavoratori trasferiti.

Si era largamente constatato, durante l'esame obiettivo della situazione nel campo internazionale del lavoro che nulla di stabile potrebbe essere costruito in tale campo, se non si tenessero presenti i quattro principi fondamentali dell'U. I. L. più sopra riportati; e si concludeva affermando che la prossima pace sarà durevole soltanto se stabilita sulla giustizia sociale. Le vie di questa giustizia sono state indicate in dichiarazioni che sviluppano in ogni direzione pratica i punti della « Carta di Filadelfia ». Ecco le dichiarazioni:

a) tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla religione e dal sesso, hanno diritto di sviluppo materiale e spirituale in condizioni di libertà, di dignità, di sicurezza economica e parità di condizioni;

b) il raggiungimento delle condizioni nelle quali ciò sarà possibile deve costituire lo scopo principale dell'azione nazionale e internazionale;

c) tutte le azioni e i provvedimenti nazionali e internazionali, e in particolare quelli di carattere economico e finanziario, debbono essere redatti sotto questa luce e accettati solo se essi sono atti a promuovere, e non ad ostacolare, la conquista di questi fondamentali obiettivi;

b) è compito dell'U. I. L. di esaminare e considerare tutti i provvedimenti economici e finanziari internazionali, e altre misure, alla luce di questo obiettivo principale;

c) per facilitare il compito assunto, l'U. I. L. — avendo considerato tutti i fattori economici e finanziari — può includere nelle decisioni e raccomandazioni ogni suggerimento che ritenga appropriato.

Alti fini sociali

La conferenza ha quindi riconosciuto il solenne impegno dell'U. I. L. di introdurre nei Paesi del mondo intero programmi per ottenere:

a) la scomparsa della disoccupazione e il miglioramento del tenore di vita;

b) l'impiego dei lavoratori in occupazione per le quali dimostrino una spiccata attitudine e possano dare il miglior rendimento in considerazione del loro stato di salute, arrecando così un prezioso contributo al benessere comune;

c) provvidenze per raggiungere questo fine con adeguate garanzie nonché facilitazioni per apprendisti e per il trasferimento di sede lavorativa, ivi incluse l'emigrazione per ragioni di lavoro e la colonizzazione;

d) paghe e salari e altre condizioni di lavoro calcolati in modo da assicurare a tutti una giusta divisione dei frutti del progresso e un minimo di paga per tutti i lavoratori e per coloro che hanno bisogno di dare protezione;

e) il riconoscimento effettivo del diritto al lavoro in comune, la cooperazione fra direzione e lavoratori nei continui miglioramenti dell'efficienza produttiva e la collaborazione dei prestatori di opera e dei datori di lavoro nella preparazione e applicazione dei provvedimenti economici e sociali;

f) estensione delle misure di sicurezza sociale per provvedere un sussidio a tutti i bisognosi e le necessarie cure mediche agli ammalati;

g) protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori, qualsiasi occupazione essi abbiano;

h) provvidenze per i ragazzi e per la maternità;

i) provvidenze per un adeguato nutrimento e alloggio e facilitazioni per la ricreazione e la cultura;

j) assicurazioni sulla eguaglianza dell'educazione e sulla parità di condizioni che consentano all'individuo di seguire la propria vocazione.

La conferenza ha espresso la sua piena fiducia a proposito della completa utilizzazione delle risorse produttive mondiali, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi fissati in questa dichiarazione.

Se prima occorreva un funzionario per ottenere un certificato od una concessione qualunque, oggi ne occorrono per lo meno quattro o cinque; se prima — ed è per noi doveroso e nello stesso tempo doloroso riconoscerlo — se prima si poteva trattare qualche pratica di primo acchito con un funzionario qualsiasi che si prendeva piena responsabilità del suo operato, oggi ogni decisione deve essere rimandata perché è necessario sia trattata da un organo superiore.

Oggi, pare, che nessun funzionario sia più competente; oggi, pare, che nessuno osi prendere posizione; ci sono sempre ordini superiori che vietano decisioni immediate anche per provvedimenti per cui domani è già troppo tardi decidere. Ed è strano che tutto questo si vada verificando proprio in quegli uffici pubblici in cui è già avvenuta l'epurazione degli elementi nazifascisti.

I confronti sono sempre odiosi; ma se il pubblico oggi e specialmente gli uomini d'affari, osano affermare liberamente il loro malcontento sui sistemi adottati in certi uffici, non hanno, via, tutti i torti di fare certe osservazioni che non tornano molto ad onore degli attuali dirigenti del movimento burocratico locale.

Anziché agire con senso di liberalismo verso la soluzione dei più importanti provvedimenti di interesse pubblico sembra si vada cercando troppo il « pelo nell'uovo » ed il motivo — a nostro avviso — va ricercato nella mancanza di una adeguata preparazione e nella tema di dover superare responsabilità. Ma, allora, torniamo al fascismo!

Ed ai sistemi fascisti non si deve ritornare! Bisogna stroncare sul nascere ogni indizio di indecisioni o di scarso senso di responsabilità da parte dei preposti alle funzioni direttive nella soluzione dei tanti ed urgentissimi problemi economici, finanziari, previdenziali, tributari, che interessano la nostra provincia.

E, per chiudere ci piace condividere e riportare quanto ha scritto V. d. M. su « Oso e avanti » del 24 maggio u. s. sotto il titolo: « Non abbiamo ancora superato il fascismo ».

« Fascismo è ancora vigliaccheria, la vigliaccheria di chi non osa esprimere un pensiero o scrivere una riga senza averne avuto l'approvazione superiore, naturalmente non in linea militare... ».

Speriamo che i pubblici funzionari si mettano bene in testa che oggi sono chiamati ad assolvere compiti di difficile attuazione e che da loro il pubblico, i commercianti, gli industriali, i professionisti, si attendono sistemi nuovi che non abbiano nulla in comune con quelli già in uso durante il periodo infame della dominazione nazifascista e che non « puzzino » lontano un miglio di quella burocrazia dietro la quale ogni funzionario amava celarsi per non palesare la sua incapacità ed inettitudine. Basta con tali sistemi! Non ci devono essere più posti per quelli che cercano di complicare le cose per particolari insignificanti, o per guadagnare tempo nelle decisioni da prendere. Occorrono uomini pratici e di riflessi immediati; uomini che abbiano una personalità ben distinta e soprattutto il coraggio delle proprie azioni.

Per mancanza di spazio non possiamo pubblicare il testo di questo decreto; chi avesse interesse a prenderne visione potrà rivolgersi al nostro ufficio di direzione, Udine, via della Prefettura 7, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

La proroga delle innovazioni sulle Società commerciali

Le date del 30 giugno e 1° luglio 1945 erano destinate ad avere grande importanza nell'assetto delle Società e dei Consorzi. Il Codice Civile, entrato in vigore il 21 aprile 1942, stabiliva che, entro queste date, tali organismi avrebbero dovuto uniformarsi alle nuove disposizioni. Un comunicato del Commissario della Giustizia ha reso noto che per effetto del Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1945 n. 11, i termini sono stati prorogati al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Gli il Legislatore del 1942 si era reso conto della sostanziale importanza delle innovazioni relative agli organismi societari. Aveva ritenuto, perciò, indispensabile un congruo termine per la loro applicazione. In pratica, il tempo concesso si è dimostrato insufficiente, né aveva potuto essere utilizzato convenientemente stante la guerra.

Nuove situazioni si erano venute, poi, creando. Nuove esigenze si erano profilate. Un clima nuovo era sorto dal quale occorreva tenere conto.

La cessazione delle ostilità, la liberazione della Patria ha — infine — dato origine ad una gran somma di problemi d'economia e di politica; quindi, di legislazione.

E' stata, perciò, opportuna la concessione di un nuovo rinvio. Il Paese deve affrontare, per ora, lo sforzo massimo della ricostruzione. I poteri pubblici potranno chiedere ai nuclei economici di uniformarsi alle vecchie, alle nuove ed alle nuovissime disposizioni, solo dopo che la situazione avrà raggiunto un sufficiente equilibrio.

Questo almeno, insegna il buon senso.

I principali precetti legislativi, di cui è stata rinviata l'applicazione, si possono così riassumere:

a) Obbligo delle Società commerciali e delle Cooperative di uniformarsi alle disposizioni del nuovo Codice, atto costitutivo e statuto.

b) Divieto assoluto alle Società di investire — sia pure parzialmente — il capitale sociale in azioni, così di quelle Società che, di fatto, esercitano il controllo su di esse (perché possiedono un numero di azioni tali da garantire la maggioranza), come di altre Società, a loro volta, eventualmente controllate dalle stesse.

c) Decadenza, al 30 giugno 1945, degli Amministratori di Società, i cui statuti sociali avevano regolato i criteri di durata nell'ufficio, in modo difforme dalle norme del Codice.

d) Scioglimento delle Società con capitale inferiore a lire 500.000; nonché delle Società Cooperative in nome collettivo e per azioni, le quali non avevano provveduto a conformarsi ad uno dei tipi sociali previsti dal Codice.

e) Obbligo d'inserire il cognome dell'imprenditore (o quanto meno, la di lui sigla) nella specificazione della Ditta.

f) Disciplina giuridica dei consorzi volontari industriali e commerciali.

La sintesi nella quale abbiamo costretto l'importante materia — per insuperabili esigenze dello spazio — riesce a dare un'idea approssimativa dell'importanza delle norme che do-

vevano avere la loro applicazione, col prossimo 1° luglio.

Quanti vivono la vita industriale e commerciale possono rendersi conto delle profonde ripercussioni che il loro rinvio è chiamato ad esercitare nel settore economico.

L'aver rimesso a scadenza non prossima, l'attuazione delle norme stesse, arrecherà molteplici benefici alla vita degli affari in questo momento, nel quale ha inizio una fase oltremodo difficile. Fase che sarà, senza dubbio, felicemente superata e che — ci sembra — servirà a collaudare la tempra degli italiani, forniti di inesauribile fonti di ricupero!

A noi, modestamente, pare che il rinvio assicuri — tra l'altro — il beneficio di permetterci di considerare

attentamente nella lettera, nello spirito e nelle loro conseguenze, le norme di cui è stata rimessa l'attuazione a miglior tempo.

Tanto più provvida e felice è una legge quanto più meditata e discussa!

In piena libertà, senza preconcetti, cerchiamo di considerare gli importanti problemi, nella loro vera essenza, ed in relazione alla loro attitudine a beneficiare, o danneggiare la vita sociale!

E chi può, porti a questo fecondo lavoro — segno di fraternità di opere e di propositi — il contributo, piccolo o grande che sia, della propria capacità ed esperienza.

Avv. Carlo M. Rolle

(Da « Il sole »).

Modifiche della tassa di bollo con decorrenza dal 25 Maggio 1945

Le tasse fisse d'importo inferiore a L. 1 sono raddoppiate e quelle inferiori a L. 2 sono elevate come segue: da L. 2 a L. 3; da L. 3 a L. 4; da L. 4 a L. 6; da L. 6 a L. 8; da L. 8 a L. 12; da L. 12 a L. 16; da L. 16 a L. 24; da L. 24 a L. 32.

Le aliquote di tassa di bollo per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili anche se sprovviste di sottoscrizione, sono determinate come segue:

a) fra privati; b) fra privati e commercianti; c) fra commercianti per atti e rapporti non soggetti all'imposta sull'entrata; d) fra chiechessia e pubbliche casse; e) fra commercianti e privati per scontrini distribuiti dai registratori automatici in luogo delle fatture quietanzate; f) fra chiechessia ed uffici delle ferrovie per le quietanze relative alle spese anticipate, percepite dai mittenti e per le bollette di depositi di bagagli rilasciate dalle stazioni ferroviarie.

Quando la somma: supera L. 10 e non L. 100 tassa fissa L. 0,60; supera L. 100 e non L. 1.000 tassa fissa L. 1; supera L. 1.000 e non L. 3.000 tassa fissa L. 3; supera L. 3.000 e non L. 300.000 tassa proporzionale di L. 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Quando la somma supera L. 300 mila, ovvero sia indeterminata, tassa fissa L. 300.

Nella stessa misura di cui sopra per le ricevute, note, conti, ecc., provenienti dall'estero che non si riferiscono a scambi tra commercianti ed industriali.

Uguale tassa di bollo è dovuta per le ricevute, note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione relative a cambi di cose esportate all'estero o introdotte nei luoghi soggetti a vigilanza doganale direttamente dai produttori fabbricanti o negozianti; a documenti relativi a merci estere in transito o siano depositate nei luoghi soggetti a vigilanza doganale; a scambi fra produttori, commercianti ed esercenti per cose esenti dall'imposta sull'entrata.

La stessa tassa di bollo è dovuta sui documenti, anche se sprovvisti di sottoscrizione provenienti dall'estero. L'aliquota della tassa di bollo per le ricevute, quietanze, note, conti,

distinte e simili rilasciate separatamente dalla fattura, nota, conto o altro documento che abbia già scontato l'imposta sull'entrata a condizione che in detta quietanza siano riportati gli estremi della fattura di scambio già bollata e sia a quest'ultima riunita a cura del debitore.

Quando la somma: supera L. 10 e non L. 100 tassa fissa L. 0,60; supera L. 100 e non L. 1.000 tassa fissa L. 1; supera L. 1.000 e non L. 3.000 tassa fissa L. 3; supera L. 3.000 tassa fissa L. 4.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa di bollo per i documenti provenienti dall'estero riguardanti lo stesso oggetto nonché quelle dell'art. 24 della legge dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940 n. 762.

Cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili.

1) Rilasciati da commercianti con scadenza non superiore ad un mese L. 0,60 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.

2) Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a mesi: fino a L. 200 tassa fissa L. 0,60; oltre L. 200 fino a L. 400 tassa L. 1; oltre L. 400 fino a L. 600 tassa L. 1,50; oltre L. 600 fino a L. 800 tassa L. 2,00; oltre L. 800 fino a L. 1000 tassa L. 2,50; per somme superiori a L. 1000 o frazione di 1000 tassa di L. 2,50 per ogni 1000 o frazione di 1000.

3) Cambiali od altri effetti di commercio con scadenza superiore a 4 mesi sono a 6 mesi: fino a L. 200 tassa L. 0,80; oltre L. 200 fino a L. 400 tassa L. 1,60; oltre L. 400 fino a L. 600 tassa L. 2,40; oltre L. 600 fino a L. 800 tassa L. 3,20; oltre L. 800 fino a L. 1000 tassa L. 4,00; per somme superiori a L. 1000 o frazione di 1000 tassa di L. 4 per ogni 1000 o frazione di 1000.

4) Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a 6 mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancante dell'una e dell'altra: il doppio della tassa graduale per le cambiali con scadenza non superiore a 6 mesi.

Le tasse di bollo stabilite per le cambiali sono comprensive della tassa fissa della relativa quietanza.

La nuova legislazione dell'Italia del Nord

Un decreto Luogotenenziale che priva di ogni efficacia le leggi fasciste repubblicane

Probabilmente a molti è sfuggita l'esistenza del decreto legislativo luogotenenziale del 5 ottobre 1944 N. 249, reso esecutivo dal Comando alle 24 aprile 1945.

Non esageriamo affermando che i nove articoli dei quali consta il decreto, hanno importanza capitale. Essi — mentre annullano completamente il passato legislativo ed amministrativo della Repubblica — permettono la riparazione di eventuali ingiustizie ed il mantenimento in vita di quanto può essere conservato

A dirlo in breve, questo provvedimento legislativo è l'anello di saldatura tra il vecchio ed il nuovo, e dichiara priva di ogni efficacia giuridica tutta la legislazione in blocco del periodo repubblicano fascista.

Per mancanza di spazio non possiamo pubblicare il testo di questo decreto; chi avesse interesse a prenderne visione potrà rivolgersi al nostro ufficio di direzione, Udine, via della Prefettura 7, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

APPROVVIGIONAMENTI

Il problema del carbone

E' questo del carbone uno dei problemi che interessano al massimo la nostra macchina produttiva.

Nel 1940 anno di attività pressoché normale, il totale consumo di carbone fu di 16 milioni di tonn. di cui 13 milioni d'importazione e 3 milioni di produzione nazionale. Poiché questi ultimi posseggono un potere calorifico inferiore a quelli esteri, si può calcolare il consumo ridotto in fossile di importazione, in 14-15 milioni di tonnellate.

Quale cambiamento ha subito la situazione dal 1940 al 1945? E' quanto è chiaramente esposto in un articolo dal «Corriere d'informazione».

Alcuni rami di attività hanno dovuto ridurre i loro consumi per la distruzione e il danneggiamento di parte degli impianti; altri hanno dovuto ridurli per assecondare una ovvia politica di contrazione nella produzione altri ancora hanno dovuto ridurli per il deficit di approvvigionamento di materie prime straniere. All'ingrosso si può valutare una riduzione nel fabbisogno di carbone dal 1940 al 1945 aggirantesi in media intorno al 60-65 per cento. Il che vuol dire che se oggi, nell'Italia settentrionale, si disponesse di 300 mila tonnellate mensili di carbone potremmo considerare assai soddisfacenti le possibilità di ripresa del nostro apparato produttivo.

Quali, ora, le possibilità di approvvigionamento?

Il Comando alleato, infatti, ha già comunicato che è stata disposta l'importazione nell'Italia settentrionale di 24 mila tonnellate di carbone in giugno, di 49 mila tonn. in luglio e di 69 mila tonn. in agosto. Pur tenendo presente che questo carbone è destinato quasi esclusivamente all'industria, poiché per i trasporti si provvederà direttamente, si vede subito che c'è ben poco da scialare. Solo in settembre l'importazione potrà forse toccare le 250 mila tonnellate. E nei mesi successivi potranno concludersi trattative per l'importazione di carbone turco del bacino di Eraclea e potrà giungere carbone tedesco per le solite vie renana e svizzera.

Il disavanzo del fabbisogno rispetto all'importazione è forte, anzi fortissimo, specialmente in giugno e in luglio. Può essere in parte colmato con combustibili nazionali. Ma anche su questo punto non c'è da farsi eccessive illusioni.

Quanto alla razionale ripartizione delle disponibilità di carbone che risulteranno, il «Corriere d'informazione», espone che, dopo un'attribuzione ritenuta modesta, agli ospedali e ai panifici e pastifici, il rimanente deve andare all'industria così: una quota relativamente considerevole di carbone alle fabbriche di mezzi di trasporto; una parte a quelle industrie, come le chimiche, che non producono beni di diretto consumo, bensì materie destinate a successiva elaborazione di altre industrie; altra parte a quelle industrie stagionali che debbono lavorare, entro un breve lasso di tempo, materie prime deperibili.

Dovrà tenersi presente di distribuire il carbone tra le varie attività in modo da massimizzare l'occupazione operaia, sia primaria o diretta, sia secondaria o indiretta. Quindi carbone a quelle attività che permettono, attraverso successivi cicli di lavorazione, di diluire, se così si può dire, il consumo in parecchie industrie tecnicamente collegate. Quindi carbone a quelle attività che impiegano accanto a piccole ma indispensabili quantità di carbone, sostanziali quantità di energia elettrica oppure dispongono di materie prime per la lavorazione.

Per il ricupero e la conservazione del materiale automobilistico

Il Prefetto Commissario al fine di reperire, conservare ed eventualmente assegnare il materiale automobilistico comunque rinvenuto senza contrassegni o indicazioni della legittima proprietà ha emesso il seguente decreto.

E' istituito presso la Prefettura di Udine un «Ufficio recupero e conservazione materiale automobilistico» del quale entrano a far parte: il Prefetto o un suo delegato quale Presidente; un ufficiale tecnico di grado superiore; un rappresentante del C.L.N.P.; un rappresentante del C.V.L.; un rappresentante dell'ENAC.

Tutto il materiale automobilistico recuperato o comunque rinvenuto senza contrassegni o indicazioni della legittima proprietà verrà inventariato e specificatamente descritto, e sarà provveduto alla sua provvisoria custodia in luogo idoneo e sicuro.

Ai soli fini della migliore conservazione del patrimonio automobilistico nazionale, detto materiale potrà venire temporaneamente affidato in uso, contro corresponsione di un canone di locazione, ad Enti, ditte, privati, Cooperative di Patrioti regolarmente costituite, che offrano garanzie di moralità e di solvibilità.

L'Ufficio Recupero sottoporrà le

proposte di assegnazione all'esame della Commissione per il Controllo della Circolazione automobilistica, la quale ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di accoglierle o respingerle. In quest'ultimo caso l'Ufficio Recupero potrà procedere a nuova assegnazione.

All'atto dell'assegnazione verranno redatti a cura dell'Ufficio Recupero ed in triplice copia: a) un verbale di constatazione dello stato del materiale (all. n. 1); b) un verbale di consegna all'assegnatario (all. n. 2), entrambi firmati dalle parti.

Una copia di detti verbali resterà presso l'Ufficio Recupero. Una presso l'Ispettorato Automobilistico della Prefettura ed una a mani del consegnatario.

Tutti gli autoveicoli rimasti così assegnati verranno iscritti nel «Registro Provvisorio» della Prefettura dalla quale riceveranno pure una targatura provvisoria. A tal fine gli assegnatari dovranno prima provvedere a proprie spese al collaudo dell'automezzo presso l'Ispettorato della Motorizzazione che rilascerà loro un libretto di circolazione provvisoria.

Prima di immettere l'autoveicolo nell'uso, l'assegnatario dovrà: a) presentare al R.A.C.I. domanda per il permesso di circolazione che verrà rilasciato dall'A.M.G.; b) iscriversi all'ENAC, qualora si tratti di camion di portata superiore ai 10 q.li; c) corrispondere le tasse di circolazione prescritte.

Una denuncia unica per i redditi e i cespiti

Informano da Roma che gli studi per l'elaborazione del testo definitivo dello schema del decreto legislativo approvato in linea di massima in un recente Consiglio dei ministri per la istituzione di una dichiarazione unica dei redditi e cespiti patrimoniali, sono tuttora in corso, da parte del Ministero delle Finanze, d'intesa con quello della Giustizia.

Col nuovo sistema è previsto che, invece di considerare separatamente i vari redditi e cespiti patrimoniali e di compilare separatamente le dichiarazioni, i contribuenti dovranno prestare ogni anno, nel periodo 1 gennaio 31 marzo, una dichiarazione unica. L'obbligo incombe a chi possiede redditi e patrimoni che, raggiungendo il minimo indisponibile stabilito dalle singole leggi, vanno soggetti ad imposte.

Nella dichiarazione unica ciascun contribuente dovrà riferire con fedeltà la situazione verificatasi l'anno precedente nei suoi redditi e nel suo patrimonio, anche quando ritenga che variazioni non siano intervenute. Se l'obbligo non è rispettato, si presumerà tacita la conferma della situazione patrimoniale e redditizia dell'anno precedente.

La dichiarazione unica dovrà presentarsi all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si ha il domicilio fiscale, o al Comune; e potrà anche essere fatta oralmente al sindaco, al procuratore delle imposte o a chi ne fa le veci. Sarà efficace anche la denuncia a mezzo di lettera raccomandata.

I tributi diretti ed indiretti rimangono invariati

Il commissario del ministero delle Finanze informa che resta ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti al 25 aprile u. s. concernente i tributi diretti ed indiretti, compresi gli accordi stipulati a norma della legge 19 febbraio 1940, n. 772 relativi alla corresponsione dell'imposta generale sull'entrata.

Nessuna innovazione deve considerarsi intervenuta circa la competenza ed il funzionamento del ministero, delle Intendenze di finanza e degli uffici finanziari.

Una decisione in materia di riscossione d'imposte

La Commissione finanziaria del C. L.N.A.I., avuta notizia che in alcune provincie dell'Alta Italia sono state in distribuzione cartelle esattoriali l'imposta straordinaria, presi gli opportuni accordi con le autorità alleate, ha deciso che il riscatto stesso deve considerarsi sospeso essendo invece allo studio la riscossione di detta imposta secondo le norme antecedenti a quelle emanate dallo pseudo governo repubblicano.

L'aumento delle tariffe telefoniche interurbane

E' entrato in vigore il decreto legislativo luogotenenziale del 5 aprile 1945, n. 247, che dispone l'aumento delle tariffe telefoniche interurbane.

In materia di profitti di regime

Norme integrative

Si ha da Roma che il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato uno schema di decreto legislativo recante norme integrative in materia di profitti di regime. Il decreto dispone che sono avvocati allo Stato:

1) tutti i profitti conseguiti dopo l'8 settembre 1943 in dipendenza od in occasione di appalti, di forniture o di altri negozi conclusi direttamente o a mezzo di intermediari col tedesco invasore, si considerano conclusi col tedesco a mezzo di intermediari quei negozi la cui esecuzione non si ignorava e non si poteva ignorare avvenisse nell'interesse del tedesco medesimo.

2) Gli incrementi patrimoniali conseguiti successivamente al 3 gennaio 1925 da chi sia stato, dopo tale data: a) membro del Gran Consiglio del fascismo; b) membro del Governo fascista; c) segretario o vicesegretario o membro del direttorio nazionale del partito fascista o ispettore nazionale del partito fascista; d) presidente, pubblico accusatore e membro del Tribunale speciale per la difesa dello Stato; e) ufficiale generale e console della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, esclusi quelli aventi funzioni assistenziali e milizia speciale; f) funzionario o confidente dell'O.V.R.A.; g) prefetto e questore nominato per titoli fascisti; h) capo di missione diplomatica o governante di colonia nominato per titoli fascisti; i) segretario federale; l) deputato fascista che dopo il 3 gennaio 1925 abbia mantenuto la iscrizione al partito fascista o si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato o abbia comunque votato dopo tale data leggi fasciste; m) consigliere nazionale; n) senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 dichiarato decaduto che abbia votato dopo tale data, leggi fasciste; o) presidente delle confederazioni fasciste.

L'avvocazione degli incrementi patrimoniali non ha luogo o ha luogo solo parzialmente se sia data la prova con elementi certi, che a determinare tali incrementi non abbiano influito o abbiano influito solo in parte l'esercizio della carica, il compimento dell'atto o la sussistenza dei rapporti.

La ricostruzione delle linee di comunicazione sul continente europeo

LONDRA, giugno.

Ha avuto luogo a Londra la riunione del Consiglio dei Trasporti Europei che servirà di appoggio a tutti i governi interessati per quanto riguarda la coordinazione di tutti i trasporti del continente ed il riattamento di tutte le linee ferroviarie, stradali e fluviali in Europa.

PREZZI

Il blocco dei prezzi

In questi ultimi giorni si è riscontrata una notevole corsa all'aumento dei prezzi di generi di comune consumo e delle prestazioni.

La Prefettura, prontamente informata, ricorda a tutti le disposizioni secondo le quali i prezzi sono bloccati al 30 aprile, e mentre si riserva di stabilire deroghe per talune speciali situazioni, avverte che non intende minimamente rinunciare alla protezione delle classi meno abbienti. La Guardia di Finanza è stata incaricata della relativa vigilanza.

Qualunque tentativo di evasione alle norme surricordate sarà severissimamente represso.

Criteri per fissare il nuovo prezzo del grano

Si ha da Roma che con la partecipazione del ministero dell'Agricoltura, ha avuto luogo una riunione per la fissazione del prezzo del grano. Varie soluzioni sono state proposte, ma tutte tendenti ad evitare il «prezzo politico» del pane, con intervento dello Stato a integrare, a spese dell'Esercito, una quota del prezzo.

Tra la soluzione che propone prezzi regionali o addirittura locali, quella che tenderebbe a decidere il prezzo del grano versato ai «granai del popolo» tenendo conto dei maggiori prezzi che l'agricoltura può trarre da altri prodotti non sottoposti a vincolo, ed infine la terza soluzione consistente nel conservare immutati i prezzi dell'annata scorsa (L. 900 per i grani teneri, L. 1000 per i grani duri), pare probabile che finirà col prevalere quest'ultima tesi.

Pubblicazione autorizzata dal P.W.B.

Direttore responsabile
Plinio Palmano

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo - Telef. 2-52

Le previdenze sociali attualmente in vigore

L'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica che continuano ad essere corrisposti presso le sue sedi:

1) tutte le prestazioni derivanti dalle assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, nuzialità e natalità;

2) gli assegni familiari ai lavoratori in Italia e in Germania;

3) gli assegni familiari ai richiamati alle armi, prigionieri o internati, o arruolati nei corpi speciali non aventi scopi bellici o politici (U.N.P.A., Vigili del fuoco, Croce Rossa, sempre che presentino certificato di permanenza alle armi successivamente al 25 aprile 1945), nonché lo svincolo degli assegni familiari accantonati;

4) le integrazioni salariali ai lavoratori dell'industria nei limiti di tempo e di modo stabiliti dalle autorizzazioni già concesse. Le aziende possono inoltrare, ai sensi del C. C. 13 giugno 1941, domande per nuove autorizzazioni; l'Istituto nazionale della previdenza sociale si riserva di comunicare le decisioni che verranno adottate al riguardo, dopo sentita la Commissione economica centrale;

5) le indennità agli impiegati richiamati limitatamente ai soli prigionieri ed internati o arruolati nei corpi speciali non aventi scopi bellici o politici (U.N.P.A., Vigili del fuoco, Croce Rossa, sempre che presentino certificato di permanenza alle armi successivamente al 25 aprile 1945), nonché lo svincolo degli assegni familiari accantonati;

6) le indennità alle famiglie degli impiegati dell'A. O. I.;

7) le indennità per congedi materni ai lavoratori dell'industria ed i premi di nuzialità e natalità ai dipendenti dalle aziende del credito e assicurazione;

8) le indennità e gli assegni familiari agli operai iscritti nelle liste di temporanea disponibilità.

Inoltre vengono fatti salvi tutti i diritti acquisiti per eventi verificatisi anteriormente al 30 aprile 1945 che dessero titolo a prestazioni da parte del detto Istituto, eccetto che non si riferiscano a periodi di permanenza nelle Forze Armate repubblicane e tedesche o in corpi speciali aventi scopi bellici o politici della ex-repubblica sociale italiana o derivanti dal C. C. 14 luglio 1944 per i profughi appartenenti alle aziende del credito e assicurazione.

I datori di lavoro, per le prestazioni da essi direttamente corrisposte col sistema del conguaglio, sospenderanno tutti i pagamenti che non rientrano nell'elencazione precedente, che ha valore tassativo.

Per la vigilanza notturna

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che in questi giorni le Autorità competenti hanno autorizzato la Ditta Merlin Silvio di Udine con sede in Vicolo Brovedan, 2 a far funzionare il servizio di vigilanza notturna per la Città di Udine e Provincia.

Note d'arte

Si è costituito il Circolo Artistico Friulano

Dopo due laboriose sedute per iniziativa di un gruppo di artisti si è costituito il «Circolo Artistico Friulano», che riunirà senza eccezioni tutti gli architetti, pittori, scultori, letterati, musicisti, giornalisti ed amatori d'arte della città allo scopo di tutelare tutte le manifestazioni artistiche-culturali della provincia di Udine.

E' stato eletto il Comitato esecutivo, previsto dallo statuto, formato dai seguenti nove membri: Presidente: Camillo Malignani; Vice presidente: Alberto Calligaris; Segretario economo: Luigi Bront; Membri: Oliviero Bianchi, Vittorio Fael, Antonio Franzolini, Vittorio Nonino, Lino Pilotti, Fred Pittino.

Il «Ce Fastu»?

E' uscito il N. 5-6 del «Ce fastu» la bella rivista della Società Filologica Friulana, la cui stampa si è svolta per tre quarti prima, ed un quarto dopo la liberazione dal giogo nazi-fascista. Ecco perché è stato necessario un chiarimento che la Filologia ha opportunamente inserito in foglio volante nel testo, al fine di invitare i suoi consoci a valutare la differenza di tono fra la «Nota ai

consoci», del 19 aprile, e «L'orientamento», del 16 maggio 1945, che compaiono nello stesso numero.

L'altra sera il comm. Carletti ed il dott. Perusini alla sede della Filologica, hanno preso contatto con un nutrito gruppo di artisti, giornalisti, ed amatori gettando le basi per una proficua reciproca collaborazione allo scopo di potenziare la rinascita del nostro amato Friuli anche nel campo culturale.

= SENTENZE =

Il Pretore di Udine

in data 5 febbraio 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Agosto Anna fu Emilio e di Amalia Basazzutti di anni 40 nata e residenti in Pasian di Prato, imputata del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 20-12-1944 vendita latte alimentare che all'analisi risultò scremato.

(OMISSIS)
condanna il suddetto alla pena di L. 500 di multa e L. 300 di ammenda e alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese del condannato.

Per estratto conforme.

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Il Pretore di Udine

in data 5 febbraio 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Cosattini Angelina fu Giovanni e di Cautero Anna di anni 58 nata e residente in Pasian di Prato imputata del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 20-12-1944 in Pasian di Prato posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò scremato.

(OMISSIS)
condanna il suddetto alla pena di L. 500 di multa L. 300 di ammenda e alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese del condannato.

Per estratto conforme.

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Il Pretore di Udine

in data 5 febbraio 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Angeli Lidia di Adamo e di Zorzi Assunta di anni 33 nata e residente in Pasian di Prato; imputata del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 20-12-1944 in Pasian di Prato posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò scremato.

(OMISSIS)
condanna il suddetto alla pena di L. 400 di multa e L. 200 di ammenda ed alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese del condannato.

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Il Pretore di Udine

in data 5 novembre 1944 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Cadutti Francesco di Giuseppe e d'ignota di anni 56 nato e residente a Udine imputato del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 27-10-1944 in Udine posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato.

(OMISSIS)
condanna il suddetto alla pena di L. 400 di multa e L. 250 di ammenda ed alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese del condannato.

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Il Pretore di Udine

in data 3 febbraio 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Coiutti Onorina di Luca e di Maria Zanutto di anni 46 nata e residente in Pasian di Prato; imputata del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 20-12-1944 in Pasian di Prato posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò scremato.

(OMISSIS)
condanna il suddetto alla pena di L. 500 di multa e L. 300 di ammenda ed alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese del condannato.

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Il Pretore di Udine

in data 30 dicembre 1944 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Cigalotti Rina di Antonio e di Anna Zabara di anni 34 nata e residente in Udine, Viale Vat 129 imputata del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 16-23 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 9-11-1944 in Udine posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato.

(OMISSIS)
condanna la suddetta alla pena di L. 800 di multa e di L. 500 di ammenda ed alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese della condannata.

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Il Pretore di Udine

in data 7 aprile 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Martellosi Rosa di Francesco e di Emma Todaro nata il 18-2-1920 a Gornars residente in Udine, Via Volturino 2; imputata del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 16-23 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 7-12-1944 in Udine posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato.

(OMISSIS)
condanna la suddetta alla pena di L. 500 di multa e L. 250 di ammenda ed alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese della condannata.

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Il Pretore di Udine

in data 19-12-1944 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Pitassi Rosa di Giuseppe e di Santa Guerra nata a Pradamano il 27 agosto 1873 residente in Udine Via S. Gottardo 16; imputata del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 Reg. 9 maggio 1929 n. 994 per avere il giorno 3 novembre 1944 in Udine posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato.

(OMISSIS)
condanna la suddetta alla pena di L. 600 di multa e L. 300 di ammenda ed alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese della condannata.

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Il Pretore di Udine

in data 22 maggio 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Marangone Paolina di Vittore e di Comuzzi Maddalena di anni 24 nata e residente in Lestizza imputata del delitto di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 26 febbraio 1945 in Lestizza posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò scremato.

(OMISSIS)
condanna la suddetta alla pena di L. 200 di multa e L. 150 di ammenda ed alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale *Il Commercio Friulano*.

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere
f.to De Ecclesiis

Diffondete

«Il Commercio Friulano»